

Ordine del giorno n.

collegato al Disegno di legge n. 65

<<Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n.14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione di privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo) >>

Oggetto: <<La Regione garantisca la piena funzionalità del sistema digitale di erogazione h24 e supporto alla mobilità dei cittadini>>

Proponenti: **MORETTI**

Il Consiglio regionale,

PREMESSO che il Disegno di Legge n. 65 introduce modifiche sostanziali alla gestione dei contributi per i carburanti, basando l'intero sistema di accesso sul "sistema informatico carburanti agevolati" e sull'uso di strumenti digitali quali l'APP cittadino e l'APP presidiante;

RILEVATO che la digitalizzazione dei processi mira, tra le altre finalità, alla semplificazione del rapporto tra cittadino, gestore e amministrazione regionale, riducendo gli oneri burocratici e velocizzando le operazioni di rimborso;

CONSIDERATO che la rete di distribuzione dei carburanti opera capillarmente sul territorio regionale anche attraverso modalità di rifornimento automatizzato (self-service) durante l'orario di chiusura dei punti vendita o in stazioni di servizio non presidiate;

EVIDENZIATO che, per garantire l'effettiva parità di accesso al beneficio, è indispensabile che il sistema informatico e le relative applicazioni siano in grado di dialogare con le colonnine di distribuzione in modo costante, permettendo al cittadino di usufruire dello sconto regionale in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dalla presenza fisica degli addetti alla vendita.

Tutto ciò premesso,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

Ad assicurare che le specifiche tecniche del sistema informatico e dell'APP cittadino garantiscano la piena operatività della procedura di riconoscimento dell'identificativo digitale e l'applicazione dello sconto immediato anche durante le ore di chiusura delle stazioni di servizio.

Presentata alla Presidenza il **15/01/2026**